

Listino Prezzi Ufficiale Sicilferro Torrenovese s.r.l. – Valido dal 01/02/2024

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 DISCIPLINA DELLE FORNITURE

1.1

Il rapporto di fornitura è regolato – esclusivamente – dai patti e dalle condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali che potranno, ove e per le parti pertinenti, essere integrate e/o modificate dalla Proposta di Vendita e/o dalla Conferma d'Ordine predisposte entrambe dal Fornitore e sottoscritte dall'Acquirente.

1.2

Ogni ulteriore comunicazione, scritta o verbale, diversa dalle presenti Condizioni Generali e/o dalla Proposta di Vendita e/o dalla Conferma d'Ordine, di provenienza dall'Acquirente (quali ad esempio, Proposta di Vendita e/o Ordinanze) è da intendersi quale atto meramente esecutivo del rapporto di fornitura. Qualsiasi clausola e/o condizione, cancellazione, modifica o correzione contenuta nell'Ordinazione sarà senza valore e non vincolante per il Fornitore se non riprodotta nella Proposta di Vendita e/o Conferma d'Ordine. In ogni caso, il Fornitore si riserva - a Suo insindacabile giudizio – la facoltà di non accettare le Ordinanze.

1.3

La Conferma d'Ordine e/o la Proposta di Vendita per essere validamente accettata dal Fornitore dovrà essere trasmessa e controfirmata, per accettazione e senza modifiche, a mezzo Fax, E-mail, lettera Racc. A/R o Pec.

1.4

Ove il Fornitore decida, a Sua discrezione, di non accettare le ordinazioni dell'Acquirente non solo episodicamente (come è in Sua facoltà ai sensi dell'art. 1.2 che precede) ma per periodi prolungati e determinati, il Fornitore avrà la facoltà di sospendere il rapporto di fornitura, peraltro, in tal caso, con obbligo di comunicazione scritta all'Acquirente. In ogni caso è impregiudicato il diritto di recesso del Fornitore (di cui all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali) anche in pendenza del periodo di sospensione.

Art. 2 PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

2.1

Il prodotto sarà fatturato al prezzo indicato sul listino prezzi depositato presso la CCIAA di Messina, salvo eventuale scontistica o condizioni forfetarie di acquisto e solo per quei prodotti cui è in vigore il relativo listino prezzi. Tutti i prezzi sono da intendersi, salvo diversa pattuizione, franco partenza stabilimento del Fornitore.

Il termine di pagamento, se non altrimenti specificato, si intende a vista e dovrà essere effettuato presso la sede del Fornitore.

2.2

Nel caso in cui il Fornitore dovesse esercitare, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di rescissione/risoluzione nulla potrà essere preteso neanche a titolo di risarcimento dall'Acquirente.

2.3

Il ritardo nel pagamento, anche parziale delle fatture emesse dal Fornitore, farà decorrere gli interessi di mora che saranno addebitati alle condizioni e nella misura previste dal Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231, attuativo della Direttiva 29.06.2000/35/CE ed eventuali successive modifiche applicando la maggiorazione (in punti percentuali) indicata dalle Proposte d'Ordine e/o dalle Conferme d'Ordine.

2.4

Il mancato o inesatto pagamento, e comunque il ritardo nel pagamento, darà diritto al Fornitore di modificare le condizioni di pagamento delle ulteriori forniture, nonché di sospendere l'esecuzione del rapporto di fornitura, e comunque - in considerazione dell'importanza dell'inadempimento – di risolvere di diritto il rapporto di fornitura mediante invio all'Acquirente della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo Fax, E-mail, lettera Racc. A/R o Pec.

2.5

Ogniqualvolta a giudizio del Fornitore le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano divenute tali da porre in pericolo il pagamento delle fatture, il Fornitore avrà diritto di sospendere l'esecuzione del rapporto di fornitura.

Art. 3 CONSEGNA E PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

3.1

Il prodotto sarà ritenuto venduto ed accettato al momento della consegna del bene (beni) al vettore incaricato del trasporto e/o al momento dell'emissione del documento di consegna (DDT). Dal momento della consegna il Fornitore sarà liberato da ogni responsabilità inerente al prodotto.

Art. 4 IMBALLAGGIO

4.1

Il Fornitore provvederà all'imballaggio secondo le regole d'uso. Il fornitore è comunque esonerato da ogni responsabilità per perdite e avarie che non dipendano da dolo o colpa grave del Fornitore e non siano diretta e immediata conseguenza del Suo comportamento.

4.2

Per particolari tipi di imballaggio saranno conteggiati in fattura gli extra prezzo indicati nel listino prezzi, ove indicati, nella Proposta di Vendita e/o dalla Conferma d'Ordine.

Listino Prezzi Ufficiale Sicilferro Torrenovese s.r.l. – Valido dal 01/02/2024

Art. 5 TERMINI DI CONSEGNA

5.1

I termini di approntamento, presentazione al collaudo, spedizione o consegna, risultanti dalla Proposta di Vendita e/o dalla Conferma d'Ordine hanno natura meramente indicativa e sono dati senza garanzia. E comunque decorreranno dalla comunicazione da parte dell'Acquirente delle misure definitive di cantiere.

Ogni termine per il Fornitore è convenuto con la clausola del salvo imprevisi di lavorazione, scioperi, avversità atmosferiche, cause fortuite o di forza maggiore, o simili.

5.2

In considerazione della natura meramente indicativa dai termini sopra indicati all'art. 5.1, Il Fornitore non risponde dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata o mancata consegna del prodotto. Eventuali ritardi da parte del Fornitore non potranno quindi in nessun caso dar luogo a risarcimento danni o risoluzione del rapporto di fornitura.

5.3

Il caso fortuito e la forza maggiore che sopravvenissero negli stabilimenti nei quali l'Ordinazione dovrà essere eseguita si presumono verificati con inversione dell'onere della prova.

5.4

Sono a carico dell'Acquirente gli oneri relativi allo scarico e allo stoccaggio dei materiali, nonché la predisposizione delle piste d'accesso al luogo di destinazione.

Art. 6 CONTROLLI

6.1

Salvo diversa indicazione le forniture del Fornitore sono regolate dalle norme e precisazioni della vigente Unificazione Italiana o Comunitaria (UNI, EURONORM).

6.2

L'eventuale collaudo del Prodotto deve essere espressamente richiesto dall'Acquirente all'atto dell'Ordinazione ed espressamente accettato dal Fornitore nella conferma d'Ordine; esso può avvenire soltanto negli stabilimenti del Fornitore prima della spedizione o consegna.

6.3

Il collaudo del Prodotto si intende liberativo a tutti gli effetti.

6.4

Le parcelle degli enti collaudatori esterni (Enti ufficiali o incaricati dall'Acquirente) sono a totale carico dell'Acquirente, salvo indicazioni contrarie.

6.5

Della qualità dei prodotti acquistati da terzi, il Fornitore si limita a girare le garanzie che ad Esso vengono fatte dai rispettivi fornitori.

6.6

Il Prodotto eventualmente respinto nel corso del collaudo comporta, per il Fornitore, il solo obbligo della sostituzione nel più breve termine possibile senza alcun impegno ad un'immediata fabbricazione e/o consegna e senza che l'acquirente possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

6.7

Qualora il collaudo dovesse essere tenuto in sospeso per volere dell'Acquirente e nel caso che tale sospensiva venga accettata per iscritto dal Fornitore saranno addebitate all'Acquirente stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.).

Art. 7 GARANZIE

7.1

Il Fornitore garantisce che la fornitura del Prodotto sarà rispondente alle caratteristiche e condizioni specificate nella Proposta di Vendita e/o dalla Conferma d'Ordine.

In ogni caso il Fornitore non assume alcuna responsabilità circa le applicazioni e operazioni alle quali il Prodotto sarà sottoposto presso l'Acquirente o chi per esso, né assume alcuna garanzia in merito alla commerciabilità, qualità ed adeguatezza del Prodotto per scopi specifici.

7.2

Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzie avanzate dall'Acquirente non saranno tenute in considerazione se non riprodotte nella Proposta di Vendita e/o dalla Conferma d'Ordine.

7.3

Pesi, dimensioni, forme, qualità risultanti da cataloghi, listini, computi si intendono soltanto indicativi.

Art. 8 RECLAMI

8.1

Eventuali reclami per Prodotto non corrispondente a quanto indicato nella Proposta di Vendita e/o dalla Conferma d'Ordine devono essere proposti per iscritto, a pena di decadenza, entro cinque (5) giorni dal ricevimento del Prodotto.

Listino Prezzi Ufficiale Sicilferro Torrenovese s.r.l. – Valido dal 01/02/2024

La denuncia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata per iscritto, a pena di decadenza, entro otto (8) giorni dalla scoperta e comunque entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei materiali, e in ogni caso mai dopo la posa in opera degli stessi. In ogni caso l'Acquirente decade dal diritto di reclamo, e di sostituzione dei materiali, ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego dei materiali oggetto della contestazione.

8.2

Nel caso in cui il reclamo, tempestivamente proposto, risulti fondato a seguito di accertamento effettuato sul Prodotto dai tecnici del Fornitore, l'obbligo del Fornitore è limitato al pagamento di un indennizzo nel limite massimo del corrispettivo del Prodotto, con obbligo dell'Acquirente di restituire previamente il Prodotto reclamato, salvo che le parti non concordino espressamente la sostituzione del Prodotto riconosciuto non corrispondente. In ogni caso è escluso qualsiasi diritto dell'Acquirente di chiedere la risoluzione del rapporto di fornitura e/o il risarcimento dei danni e/o il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

8.3

Reclami e denunce non danno diritto all'Acquirente di sospendere il pagamento anche parziale della fattura del Prodotto, né di sospendere il ritiro e/o il pagamento delle ulteriori forniture.

Art. 9 IMPOSTE

9.1

Per le forniture nel territorio nazionale i prezzi sono maggiorati in fattura dell'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota vigente alla data della fatturazione.

Le imposte e/o diritti che colpiscono il prodotto all'entrata negli altri paesi sono a carico dell'Acquirente.

Art. 10 RECESSO

10.1

Nel caso di eventi imprevisti, forza maggiore e caso fortuito, il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal presente accordo e/o di sospendere la fornitura in corso quando si verifichino, ovunque ciò avvenga, fatti o circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati, il valore della moneta, le condizioni dell'industria italiana o si verifichino circostanze anche endogene che, a giudizio insindacabile del Fornitore, non consentano la utile prosecuzione del rapporto di fornitura.

10.2

Sarà facoltà del Fornitore aggiornare i prezzi secondo le percentuali di aumento che si sono verificate fra la data indicata nella Proposta d'Ordine e/o Conferma d'Ordine e la data di consegna dei materiali, anche se avvenuta in ritardo rispetto ai termini stabiliti, nei casi di aumento del costo a) della manodopera, b) delle materie prime, c) dei combustibili, d) dell'energia elettrica e di altri materiali per quanti di questi saranno soggetti ad aumento.

10.3

In ogni caso di recesso del Fornitore dal rapporto di fornitura, l'Acquirente non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi. Ove richiesto dal Fornitore, l'Acquirente dovrà provvedere al pagamento del Prodotto già approntato o in corso di lavorazione, ottenendone la relativa consegna.

Art. 11 GIURISDIZIONE COMPETENTE

11.1

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al rapporto di fornitura, comprese quelle inerenti alla Sua interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o validità saranno demandate in via esclusiva al Foro di Patti (ME) Italia.

11.2

Il Fornitore ha peraltro la facoltà di convenire l'Acquirente di fronte al giudice nazionale dello stesso.

11.3

In ogni caso, ove la normativa dell'applicabile diritto internazionale privato processuale non consentisse deroghe alla giurisdizione, il Fornitore avrà diritto di far giudicare le controversie mediante arbitrato rituale di diritto da disciplinarsi secondo le regole della camera di Commercio Internazionale.

L'arbitrato avrà sede a Patti (ME). La procedura si svolgerà in lingua italiana.

Il lodo arbitrale sarà inappellabile e potrà essere seguito di fronte a qualsiasi giurisdizione nazionale.

Art. 12 LEGGE APPLICABILE

12.1

Il rapporto di fornitura si considera concluso in Italia, presso gli uffici commerciali del Fornitore.

12.2

Il rapporto di fornitura è disciplinato dalle leggi della repubblica Italiana, anche eventualmente in deroga alle norme dispositive contenute nella Convenzione di Vienna per la vendita internazionale di cose mobili dell'11 aprile 1980.